

## **SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA A FAVORE DELL'INVALSI CONNESSA ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI AMMINISTRATIVE E DI RICERCA E AI PROGETTI "MISURAZIONE DIACRONICO-LONGITUDINALE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI", "VALU.E" E "PRO.DIS" PER IL PERIODO 2015-2023 NELL'AMBITO DEL PON PLURIFONDO FSE-FESR 2014-2020 "PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE E FINANZIATO A VALERE SULL'ASSE III "CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA". CODICE CUP F88C15001080006, F88C15001090006, F88C16000130006**

**TRA**

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con sede in Roma, Via Ippolito Nievo n. 35 - c.a.p. 00153, codice fiscale 92000450582, rappresentato dal Direttore Generale Paolo Mazzoli, nato a Roma il 5 gennaio 1955 – codice fiscale MZZPLA55A05H501H - domiciliato per la carica presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, d'ora in poi denominato INVALSI

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, capitale sociale \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_ domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti con \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo "**Fornitore**");

**OPPURE**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante sig./dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche solo "**Fornitore**")

## PREMESSO CHE

- a) l'INVALSI, Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in qualità di ente in house del MIUR è affidatario dei progetti "MISURAZIONE DIACRONICO-LONGITUDINALE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI", "VALU.E" E "PRO.DIS" PER IL PERIODO 2015-2023 NELL'AMBITO DEL PON PLURIFONDO FSE-FESR 2014-2020 "PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE E FINANZIATO A VALERE SULL'ASSE III "CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA" nell'ambito della programmazione europea 2014 - 2020;
- b) l'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, consente alle Stazioni Appaltanti di concludere Accordi Quadro con un solo operatore economico, basando i contratti affidati su tali Accordi entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro;
- c) l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, l'INVALSI ha espletato una procedura negoziata sotto soglia realizzata sul MEPA per la stipula di un *Accordo Quadro* per la fornitura di materiale di cancelleria a favore dell'INVALSI, preceduta da indagine di mercato
- e) il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura negoziata e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi specifici contratti;
- f) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'INVALSI nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa all'affidamento dei successivi singoli specifici contratti, nei quali verranno specificati, di volta in volta, la tipologia di materiale da fornire, le quantità, la tempistica, ecc;
- g) i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra l'INVALSI ed il Fornitore risultato aggiudicatario, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati tecnici;
- h) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati tecnici, ivi compresa la lettera di invito, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta che ritiene, pertanto, remunerativa;
- i) la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'INVALSI, a quantitativi minimi o

predeterminati di fornitura;

- j) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) a garanzia dell'adempimento degli impegni contrattuali assunti con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei successivi singoli specifici contratti, nonché della serietà delle offerte presentate per ciascun profilo;
- k) le Parti hanno sottoscritto il Patto di Integrità che si allega al presente Accordo;
- l) il Fornitore non risulta avere controversie e cause tentate nei confronti dell'INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione;
- m) il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### **Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la lettera di invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro. In particolare: gli allegati tecnici (Catalogo, prezzi di riferimento carta A3 e A4) e l'Offerta Economica del Fornitore.

### **ARTICOLO 2**

#### **Altre definizioni**

1. Nell'ambito del presente documento, si intende per:
  - a) **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'INVALSI da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai singoli specifici contratti da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
  - b) **Fornitore**: aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura negoziata di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
  - c) **Lettera di invito**: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura negoziata di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e l'aggiudicazione dell'Appalto;
  - d) **Incarico Specifico/di Fornitura**: oggetto del singolo incarico specifico è la medesima fornitura (uno o più materiali) oggetto dell'Accordo Quadro. L'affidamento di ciascun incarico specifico potrà

avvenire unicamente all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro

- e) **Modulo di richiesta:** l'atto interno di avvio per la conclusione del singolo incarico specifico;
- f) **Allegati Tecnici:** i documenti contenenti le specifiche tecniche della fornitura;
- g) **Offerta Economica:** il documento contenente i prezzi di aggiudicazione della fornitura.

- 2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

### ARTICOLO 3

#### Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

- 1. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
  - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs.n.50/2016;
  - c) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Pubbliche;
  - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - e) dal Codice Etico dell'INVALSI.
- 2. Il singolo incarico sarà regolato dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
- 3. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei singoli incarichi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei singoli incarichi di Fornitura da esso discendenti e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con gli incarichi, l'INVALSI, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

### ARTICOLO 4

#### Oggetto

- 1) Con la stipula del presente *Accordo Quadro*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'INVALSI alla fornitura di materiale di cancelleria, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dall'INVALSI mediante i singoli incarichi *di Fornitura*, nei limiti dell'*Importo massimo presuntivo dell'Accordo Quadro*.

- 2) L'INVALSI si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Accordo. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro, sia esaurito l'*Importo massimo presuntivo*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo contrattuale*, ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo presuntivo*.
- 3) La *Fornitura del materiale* dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite dalle modalità di realizzazione della fornitura presente negli Allegati tecnici, e ai prezzi offerti.
- 4) Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'INVALSI nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione dei singoli incarichi *di Fornitura* costituendo l'Accordo Quadro medesimo le condizioni generali dei singoli *incarichi di Fornitura* conclusi dall'INVALSI nei confronti del quale il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione sino a concorrenza dell'*Importo massimo presuntivo contrattuale*, eventualmente incrementato in ragione di quanto previsto al precedente comma 2. Si precisa che il suddetto *Importo massimo presuntivo contrattuale* esprime il limite massimo per l'accettazione dei singoli incarichi *di Fornitura* emessi dall'INVALSI, per tutta la durata dell'Accordo Quadro; resta inteso che, concorre al raggiungimento del suindicato *Importo massimo presuntivo contrattuale*, e quindi alla sua erosione, esclusivamente l'importo *del singolo incarico di fornitura*. Il *Fornitore* dovrà comunque erogare la fornitura all'INVALSI sulla base dell'effettivo fabbisogno dell'Ente per tutta la durata del presente Accordo Quadro.

## **ARTICOLO 5**

### **Durata dell'Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura**

- 1) Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dal   /  /  ; detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta dell'INVALSI, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'*Importo massimo presuntivo contrattuale*, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Resta inteso che i termini di durata dell'Accordo Quadro si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'*Importo massimo presuntivo contrattuale*, anche se eventualmente incrementato.
- 2) Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine ultimo di utilizzazione del medesimo mediante l'invio da parte dell'INVALSI degli incarichi *di Fornitura* relativi al presente *Accordo Quadro*, che comunque resta valido, efficace e vincolante – anche dopo il predetto termine – per la regolamentazione degli incarichi *di Fornitura* e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.
- 3) È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo Quadro, ovvero dei singoli *incarichi di Fornitura*.

## ARTICOLO 6

### Utilizzazione dell'Accordo Quadro e modalità di conclusione degli incarichi di Fornitura

- 1) Il presente Accordo Quadro è utilizzato dall'INVALSI mediante l'emissione di singoli incarichi di fornitura entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula del presente *Accordo Quadro*, i singoli *incarichi di Fornitura* si concludono con l'INVALSI con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* dei relativi *incarichi di Fornitura* inoltrati dall'Ente, solo in seguito all'approvazione, con provvedimento direttoriale, del modulo di richiesta.
- 3) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, l'INVALSI dovrà valutare, all'atto dell'emissione dell'incarico *di Fornitura*, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *incarico di Fornitura*. Pertanto:
  - a) Qualora l'INVALSI ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'*incarico di Fornitura* quale parte integrante dello stesso; ovvero, in alternativa,
  - b) qualora l'*Amministrazione* non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà indicare nell'*incarico di Fornitura* una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.
- 4) L'*incarico di Fornitura* consiste nel documento in formato elettronico e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'INVALSI (Direttore Generale oppure Dirigente Amministrativo).
- 5) Gli *incarichi di Fornitura* dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) *l'Importo della Fornitura*
  - b) le specifiche tecniche della fornitura secondo quanto riportato nel Catalogo;
  - c) *indirizzo e termini di consegna*;
  - d) i riferimenti per la fatturazione;
  - e) il CIG della procedura;
  - f) il CUP se necessario.

## ARTICOLO 7

### Corrispettivi

- 1) I corrispettivi dovuti al *Fornitore* dall'INVALSI in forza degli *incarichi di Fornitura* saranno calcolati applicando lo sconto percentuale offerto in sede di gara ai prezzi unitari a base d'asta contenuti nel Catalogo parte integrante del presente atto.

- 2) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura del materiale oggetto del presente *Accordo Quadro*, anche di ogni eventuale ulteriore onere e spesa (es.: spese per la spedizione e il recapito), e si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 3) I corrispettivi contrattuali suindicati si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati nei precedenti commi.
- 4) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'esecuzione degli incarichi *di Fornitura* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

## **ARTICOLO 8**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti**

- 1) Con la sottoscrizione della presente *Accordo Quadro*, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
  - il pagamento di somme nei confronti dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
  - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
  - i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.



2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:

- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
- b) si impegna a comunicare all'INVALSI entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- c) come previsto dalle normative vigenti ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, pena l'irricevibilità della medesima,
  - il CIG della procedura,
  - nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato dall'INVALSI nel relativo *incarico di Fornitura*;
  - il Codice Nazionale del progetto nel caso in cui i servizi fatturati siano a carico di progetti cofinanziati a valere su Fondi Strutturali Europei;
- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato;
- e) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'INVALSI ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Roma, la notizia dell'inadempimento del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subcontraente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente *Accordo Quadro* e dei singoli *incarichi di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

- 3) Con riferimento a ciascun *incarico di Fornitura*, le fatture saranno emesse dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente *Accordo Quadro*. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate all'INVALSI, secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque entro la fine del mese successivo alla data di chiusura del Servizio/Evento e a seguito di ricevimento di autorizzazione a fatturare da parte dell'INVALSI;
- 4) Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio della fornitura prestata; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.

- 5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata all'INVALSI *in forma elettronica* in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'*incarico di Fornitura*. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente *Accordo Quadro*, all'*incarico di Fornitura* stesso, nonché dovrà essere intestata all'INVALSI.
- 6) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'INVALSI conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia;
- 7) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. [REDACTED], intestato al *Fornitore*, presso [REDACTED], IBAN [REDACTED]. In ciascun bonifico sarà indicato il CIG attribuito dall'ANAC per l'*Accordo Quadro*, e sarà inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *incarico di Fornitura*, ove obbligatorio.
- Il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate all'INVALSI in sede di stipula del presente *Accordo Quadro*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono: [REDACTED] C.F. [REDACTED].
- 8) Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 10) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei Servizi trasmesse dall'INVALSI, secondo quanto descritto nel *Capitolato Tecnico*, interrompono i termini di pagamento dei soli servizi oggetto di contestazione, fino alla composizione della questione e alla rispondenza a quanto richiesto dall'INVALSI.
- 11) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'*Accordo Quadro* ed oggetto dei singoli *incarichi di Fornitura*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'*incarico di Fornitura* e/o l'*Accordo Quadro* si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dall'INVALSI ai sensi del successivo Articolo 18.
- 12) *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*. Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale, per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare

(anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'*INVALSI*. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce. Ogni singola società dovrà produrre quietanza;

- 13) Premessa, in riferimento a ciascun *incarico di Fornitura*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, in materia di cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti dell'*INVALSI* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'*INVALSI* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso anche in ordine ad *incarichi di Fornitura* diversi.
- 14) Relativamente a ciascun incarico di Fornitura, l'*INVALSI* verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto dell'incarico di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

## **ARTICOLO 9**

### **Obbligazioni del Fornitore**

- 1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente *Accordo Quadro*.
- 2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'*INVALSI* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
  - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo Quadro e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli *incarichi di Fornitura*, restando espressamente inteso che l'*INVALSI* potrà risolvere l'*incarico di Fornitura* da essa emesso.

- 3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:
- fornire i materiali oggetto dell'Accordo Quadro, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente *Accordo Quadro* e negli atti di gara;
  - manlevare e tenere indenne l'INVALSI dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla realizzazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
  - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'INVALSI di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi alle norme previste nel presente Accordo Quadro e negli *incarichi di Fornitura*;
  - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli *incarichi di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'INVALSI nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 5) Le eventuali attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'INVALSI dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro dell'Ente;
  - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 6) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'INVALSI e/o da terzi autorizzati.
- 7) Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'INVALSI di procedere in qualsiasi momento alle verifiche per l'accertamento della conformità dei *materiali* con i requisiti tecnici richiesti e offerti dal *Fornitore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *incarichi di Fornitura*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, l'INVALSI si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito negli allegati tecnici, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.
- 8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore*

non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'INVALSI, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

## **ARTICOLO 10**

### **Verifiche della fornitura**

- 1) L'INVALSI nomina un Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione ai sensi di quanto stabilito dell'art. 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 per ciascun singolo incarico di fornitura. Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto assume specificamente in ordine al singolo *incarico di Fornitura* attuativo dell'Accordo Quadro i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
- 2) Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto trasmette all'INVALSI e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *incarichi di Fornitura*.

## **ARTICOLO 11**

### **Monitoraggio e reportistica**

- 1) L'INVALSI si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative all'Accordo Quadro. A decorrere dalla *Data di Attivazione* del presente *Accordo Quadro* e per tutta la durata dello stesso e dei singoli *incarichi di Fornitura* fino all'emissione dell'*ultima* fattura emessa dal *Fornitore*, il *Fornitore* medesimo su richiesta dell'INVALSI dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli *incarichi di Fornitura* ricevuti da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 2) A seguito della stipula dell'Accordo Quadro, l'INVALSI indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. L'INVALSI, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il *Fornitore* (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio).
- 3) L'INVALSI si riserva di richiedere al Fornitore apposita reportistica contenente i dati riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, con le modalità ed i termini di seguito indicati; il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'INVALSI in formato elettronico tutti i dati e la documentazione di rendicontazione della fornitura e dei Servizi.
- 4) In particolare, a decorrere dall'attivazione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata dei singoli incarichi di Fornitura, fino all'emissione dell'*ultima* fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà trasmettere all'INVALSI la reportistica mensile relativa agli incarichi di Fornitura, pena le applicazioni della penali di cui oltre, salva diversa disposizione, con l'indicazione almeno:

- della data di emissione dell'*incarico di Fornitura*;
  - della *Data di Attivazione della Fornitura*;
  - gli importi fatturati per ogni tipologia di bene consegnato; da consegnare entro il termine del giorno 15 del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 5) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta dell'INVALSI, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 6) In ogni caso l'INVALSI, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel precedente comma, l'elaborazione di report specifici anche informato elettronico e/o in via telematica, da far pervenire all'INVALSI entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 7) Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'INVALSI, due mesi prima della scadenza dell'Accordo Quadro (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l'elenco completo di tutti gli incarichi di Fornitura.
- 8) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio dell'Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell'INVALSI che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

## **ARTICOLO 12**

### **Patto di integrità, Codice etico**

- 1) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità" allegato e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione del presente Accordo Quadro.
- 2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione del "Codice Etico per il personale dipendente e collaboratori dell'INVALSI approvato e pubblicato sul sito istituzionale [www.invalsi.it](http://www.invalsi.it), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
- 3) Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "**Legge Anticorruzione**"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
- 4) Il Fornitore prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo

Quadro che legittima l'INVALSI a risolvere lo stesso *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

- 5) Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'INVALSI per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

### **ARTICOLO 13**

#### **Obblighi relativi al rapporto di lavoro e Responsabilità sociale di impresa**

- 1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- 2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Il Fornitore si obbliga a rispettare quanto previsto dall'art. 50 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 6) Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
- 7) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

### **ARTICOLO 14**

#### **Consegna**

Le sedi interessata alla fornitura sono:

INVALSI - Via Ippolito Nievo 35 – 00153 Roma l'ubicazione del magazzino è sita in via Pietro Ripari, 10 – 00153 Roma;

- INVALSI – Via Giuseppe Marcora 18/20 – 00153 Roma – piano 2°.

Il materiale dovrà essere consegnato con un preavviso al destinatario di almeno 24 ore.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere consegnati dalla società aggiudicataria direttamente alle sedi su indicate, a propria cura, rischio e spese. La consegna della fornitura dovrà avvenire all'interno del magazzino sito al piano zero dell'INVALSI in presenza del personale autorizzato in modo da non creare disagi e rischi per i dipendenti della struttura e i visitatori.

L'INVALSI non assume alcuna responsabilità per danni alle merci depositate in luoghi non autorizzati, nonché per danni provocati a persone o cose di proprietà dell'INVALSI ovvero di terzi durante le operazioni di scarico della merce.

La consegna degli articoli dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall'invio del singolo incarico di fornitura; eventuali ritardi dovranno essere motivati per iscritto entro il termine previsto per la consegna.

## **ARTICOLO 15**

### **Penali**

- 1) In caso di ritardo nei tempi di esecuzione delle forniture, l'INVALSI avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale pari all'1‰ dell'importo del singolo contratto di fornitura, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di dieci giorni; trascorso tale termine, l'INVALSI potrà revocare il singolo contratto di fornitura a proprio insindacabile giudizio.
- 2) Resta in ogni caso salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c..

## **ARTICOLO 16**

### **Gestione dei resi**

- 1) Qualora dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo e merce, oppure dall'utilizzo successivo del materiale, l'INVALSI rilevi:
  - a) difformità di quantità (quantità dell'articolo consegnato maggiore/minore della quantità ordinata);
  - b) difformità di qualità (articolo non ordinato; difforme, viziato o difettoso; articolo di marchio diverso rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta);ne darà comunicazione al fornitore attivando, così, le pratiche di reso.
- 2) Il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della merce consegnata con quella effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformità o difetti, senza aggravio di spesa per l'Istituto entro cinque giorni lavorativi, concordandone le modalità con il referente dell'ufficio.
- 3) Il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso (verificatosi quest'ultimo per motivi di difformità di quantità e/o qualità) sia già stata fatturata.
- 4) Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione degli estremi della fattura e del numero di protocollo assegnato dall'INVALSI.



## ARTICOLO 17

### Cauzione definitiva

- 3) Ai fini della stipula del presente Accordo Quadro e dei relativi incarichi di Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'INVALSI rilasciata da \_\_\_\_\_, polizza n. \_\_\_\_\_, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli incarichi di Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'INVALSI, e pertanto resta espressamente inteso che l'INVALSI ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
- 4) La garanzia opera nei confronti dell'INVALSI a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
- 5) La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti incarichi di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'INVALSI, per quanto di ragione, verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore dell'INVALSI, quest'ultima potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione dell'INVALSI, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dall'INVALSI a seguito della consegna alla stessa da parte del *Fornitore* dei certificati di regolare esecuzione emessi dall'Ente stesso relativamente ai singoli incarichi di Fornitura, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del *Fornitore* medesimo, di idonea documenta attestante il buon esito dell'esecuzione. Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato dall'INVALSI con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti, in proporzione del peso dei singoli *incarichi di Fornitura* regolarmente eseguiti rispetto all'80% (ottanta per cento) del valore della cauzione stessa.
- 6) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.
- 7) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'INVALSI.

- 8) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'INVALSI dichiarerà risolto l'Accordo Quadro e i *contratti di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 15.

## ARTICOLO 18

### Risoluzione

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente *Accordo Quadro*, l'INVALSI ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'INVALSI ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l'Accordo Quadro per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.
- 2) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *incarico di Fornitura*, l'INVALSI ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'INVALSI ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l'*incarico di Fornitura* per grave inadempimento, ed il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.
- 3) Nelle ipotesi di:
  - a. applicazione di penali da parte dell'INVALSI per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo incarico di Fornitura, ovvero
  - b. applicazione di penali da parte dell'INVALSI per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro,
  - c. nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente *Accordo Quadro*,l'INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, i singoli *incarichi di Fornitura*, per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* a mezzo PEC.
- 4) Salvo non sia disposto diversamente da parte dall'INVALSI, la risoluzione dell'Accordo Quadro determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte dell'INVALSI che quindi non potrà emettere nuovi *incarichi di Fornitura*; l'Accordo Quadro, tuttavia, continuerà a regolamentare gli incarichi *di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
- 5) La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la facoltà dell'INVALSI alla risoluzione dell'incarico di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore

si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché l'INVALSI possa assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

- 6) In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, l'INVALSI procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 7) Resta inteso che l'INVALSI, si riserva di segnalare all'ANAC, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei singoli *incarichi di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o mala fede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.
- 8) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, l'INVALSI si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 9) In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell'INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

## **ARTICOLO 19**

### **Recesso**

- 1) L'INVALSI, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *incarico di Fornitura* e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
  - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante all'Accordo Quadro e/o ogni singolo *incarico di Fornitura*.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'INVALSI e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, l'INVALSI stesso potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* a mezzo PEC.
- 3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'INVALSI delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale

pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

- 4) Qualora l'INVALSI receda dall'Accordo Quadro ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *incarichi di Fornitura* e l'INVALSI potrà a sua volta recedere dai singoli *incarichi di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* a mezzo PEC.

## **ARTICOLO 20**

### **Responsabilità civile e polizza assicurativa**

- 1) Con la stipula dell'Accordo Quadro, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'INVALSI, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli *incarichi di Fornitura*.  
La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli *incarichi di Fornitura* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti *incarichi di Fornitura*.
- 4) Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli *incarichi di Fornitura*, è condizione essenziale per l'INVALSI e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo *incarico di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 19.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

## **ARTICOLO 21**

### **Divieto di cessione del Contratto**

- 1) E' fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli *incarichi di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'INVALSI ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'incarico di *Fornitura* e l'Accordo Quadro ai sensi del precedente articolo 15.

## **ARTICOLO 22**

### **Referenti del Fornitore**

- 1) Ai fini della stipula del presente *Accordo Quadro*, il *Fornitore* ha nominato *Responsabile* della fornitura per l'esecuzione del presente *Accordo Quadro*, quale referente nei confronti dell'INVALSI, il sig. .... Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*. Qualora il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il *Responsabile* della fornitura, dovrà darne comunicazione all'INVALSI.

## **ARTICOLO 23**

### **Foro competente**

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'INVALSI, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente *Accordo Quadro*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
- 2) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o degli incarichi *di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

## **ARTICOLO 24**

### **Informativa sul trattamento dei dati personali dell'operatore economico**

- 1) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali comunicati mediante la presente procedura, si comunica quanto segue:

#### Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è "l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI" (di seguito indicato anche come "INVALSI" o "Titolare") con sede in Via Ippolito Nievo, 35 – 00153 ROMA - Tel. : 06/941851 - Fax : 06/94185229.

#### Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO)

Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) l'ing. Marras Aristeo, reperibile ai seguenti recapiti e-mail dpo@invalsi.it.

#### Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per le sole finalità connesse all'espletamento della procedura e della eventuale successiva fase di gestione del contratto.

Il trattamento è altresì effettuato altresì per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

### Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'esecuzione delle misure precontrattuali, ed eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.

### Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce l'ammissione alla procedura.

### Conservazione dei dati

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo di durata della procedura, e successivamente per l'eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

### Comunicazione e Diffusione dei dati

I dati sono soggetti a comunicazione all'ANAC. L'eventuale diffusione dei dati avverrà solo ove ne ricorrano i presupposti di legge (D.lgs. 50/ 2016, D.lgs 33/2013) in ogni caso con bilanciamento tra obblighi di trasparenza e normativa sulla protezione dei dati personali).

### Profilazione e Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

### Diritti dell'interessato

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di:

- chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati –di ricevere i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email: [gdpr@invalsi.it](mailto:gdpr@invalsi.it)

La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

Ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it))).

#### Eventuale assunzione del Ruolo di Responsabile del trattamento

Ove l'oggetto del contratto della presente procedura implichi un trattamento dei dati personali di cui INVALSI è Titolare, con l'aggiudicazione della presente procedura, l'aggiudicatario assumerà la qualifica di "Responsabile del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679, alla cui nomina INVALSI procederà con specifico atto giuridico separato. In veste di Responsabile del Trattamento l'aggiudicatario si impegna ad adottare misure tecniche ed organizzative adeguate come previsto dall'art. 32 del Regolamento EU 2016/679, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

### **ARTICOLO 25**

#### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

- 1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'INVALSI per legge, ivi incluse le spese di registrazione dell'Accordo Quadro, *ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016*.
- 2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

### **ARTICOLO 26**

#### **Condizioni risolutive espresse**

- 1) L'Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
  - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e D.Lgs. n. 81/2008, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente *Accordo Quadro* si intende risolto e l'INVALSI avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'INVALSI al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **ARTICOLO 27**

### **Clausola finale**

- 1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli *incarichi di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì \_\_\_\_\_

**INVALSI**

**IL FORNITORE**  
*Il Legale Rappresentante*